

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 23/11/2006 n. 13065

legge 109/94 Articoli 13, 21 - Codici 11.3, 21.1

La presenza di un rappresentante dell'impresa partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la Commissione giudicatrice ha deliberato sull'aggiudicazione non comporta ex se piena conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Tuttavia, la piena conoscenza deve ritenersi sussistente qualora risulti che il rappresentante medesimo è munito di mandato ad hoc oppure riveste la specifica carica sociale di rappresentante legale dell'ATI, per cui la conoscenza avuta dal medesimo nel corso della seduta di gara deve ritenersi riferibile alle società concorrenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2002, n. 3909 e 10 aprile 2000, n. 2082; Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2919, 3 aprile 2001 n. 1998, 20 ottobre 1999, n. 1483 e 28 maggio 2001, n. 2919).